

**DELIBERAZIONE DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO**

N. 30	OGGETTO: Assunzione degli operai avventizi beneficiari delle garanzie occupazionali previste dell' art. 1, comma 2, L.R. n. 4/2006 e L.R. n. 14/2010 da utilizzare per i lavori e le giornate lavorative ivi esattamente indicate, nei limiti stabiliti dall'art. 23 c. 1 della L.R. n. 3 del 17.03.2016. Autorizzazione alla stipula dei contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 128 del C.C.N.L. - accordo integrativo del 06.05.2008 "Allegato 8" -.
Data 15 MAG. 2017	

L'anno duemiladiciassette il giorno QUINDICI del mese di MAGGIO presso l'Ufficio del Commissario Straordinario in Enna,

il dott. ing. Giuseppe Maria Margiotta nominato con D.A. n. 25 del 28.03.2017 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone, afferente al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, di cui all'art. 13, comma 2 della L.R. n. 5/14, assistito dal Direttore del Consorzio, dott. ing. Fabio Bizzini, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la legge regionale 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO il Decreto Presidenziale del 23 Maggio 1997, pubblicato sulla G.U.R.S. del 6 Settembre 1997, con il quale è stato costituito il Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone;

VISTO lo Statuto consortile adottato con deliberazione n. 3 del 04.02.1998 ed approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 433 del 13.11.1998 e modificato con la deliberazione n. 64 del 16.09.2008 approvata dalla Giunta Regionale di Governo con deliberazione n. 462 del 13 novembre 2009;

VISTO l'art. 1, comma 2, della L.R. 01.02.2006 n. 4;

VISTO l'art. 1 della L.R. 28.06.2010 n. 14;

PREMESSO che il vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai consorzi di bonifica e miglioramento fondiario, all'art. 128 dispone che *"sono operai avventizi quelli addetti a lavori stagionali di manutenzione ed esercizio delle opere e degli impianti consorziali (taglio di erbe, sia acquatiche che di sponda, diserbo e spurgo dei canali, irrigazione, riordino delle scoline ecc.) nonché quelli addetti all'esecuzione delle opere eseguite in amministrazione diretta. Tali lavoratori sono assunti con contratto a tempo determinato"*;

PREMESSO che per effetto dell'art. 1 comma 2 della Legge Regionale 1 febbraio 2006 n. 4 si stabiliva di assicurare – nei limiti degli stanziamenti di bilancio – per il triennio 2006/2008: a) **fino a 51 gg** agli operai che nel triennio 2003/2005 avessero comunque effettuato prestazioni lavorative; b) **fino a 101 gg** ai soggetti che avessero effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 101 gg; c) **fino a 151 gg** ai soggetti che avessero effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 101 gg;

CONSIDERATO che le suddette previsioni legislative sono state negli anni costantemente prorogate e hanno garantito la copertura normativa e finanziaria dell'impiego nei consorzi di bonifica degli operai avventizi coperti dalle garanzie occupazionali;

CONSIDERATO che, in ultimo, con l'art. 23 c. 1 della L.R. n. 3 del 17.03.2016 è stato disposto che *"Per le finalità di cui all'art. 4, comma 3, della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, la spesa di 10.000 migliaia di euro (Missione 16 – Programma 1 – capitolo 147320)"*;

VISTO il decreto del Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale DDS n. 181 del 15.03.2017 con il quale, nell'impegnare la somma disponibile sul capitolo 147320 del Bilancio della Regione Siciliana per le finalità di cui all'art. 23 comma 1 della Legge Regionale n. 3/2016 pari a €. 2.489.312,45, viene assegnato al Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone un primo acconto di €. 48.953,13 su un fabbisogno, riconosciuto dallo stesso decreto, di €. 195.812,53;

VISTO il successivo decreto del Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale DDS n. 305 del 12.04.2017 con il quale viene impegnata l'ulteriore somma in acconto di €. 16.317,71 per complessivi €. 65.270,84 (€. 48.953,13 + €. 16.317,71) pari a circa il 33% delle risorse finanziarie necessarie per il numero delle giornate previste dalla legge per gli operai coperti dalle garanzie occupazionali;

CONSIDERATO pertanto necessario predisporre l'ordinato avvio delle attività stagionali connesse alla stagione irrigua 2017, avvalendosi di operai avventizi stagionali di cui all'art. 128 del C.C.N.L., beneficiari delle garanzie occupazionali previste dall'art. 1 comma 2 della LR n. 4/2006 e dall'art. 1 della LR n. 14/2010 individuati nei *contingenti regionali* denominati *"cinquantunisti"*, *"centounisti"* e *"centocinquantunisti"* per adibirli, in aggiunta al personale in atto in servizio, alla distribuzione delle risorse idriche (irrigazione), all'esercizio e manutenzione delle opere ed impianti consorziali, nonché alla esecuzione delle opere eseguite amministrazione diretta;

VISTO l'art. 2 del C.C.N.L. secondo il quale *"i dipendenti dei consorzi di bonifica ... sono assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fatta eccezione per gli operai avventizi assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato, la cui disciplina è contenuta nei titoli I, II e V della parte prima e nella parte IV del presente contratto, nonché per l'altro personale assunto con rapporto a tempo determinato nei limiti del d.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 e s.m."*;

CONSIDERATO che ai contratti di lavoro che verranno stipulati saranno applicati gli articoli di cui al Titolo V C.C.N.L. del 25.03.2010 e specificatamente gli articoli dal 128 al 150, disciplinanti i rapporti di lavoro degli operai avventizi e l'Accordo Integrativo del 06.05.2008 *"Allegato 8 – Attività stagionali art. 128"* al CCNL del 25.03.2010;

VISTA la nota prot. 28730 del 29.11.2017 con la quale il Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale – Servizio IV – ha richiesto, al fine di predisporre l'avvio della campagna irrigua 2017, l'elenco degli operai rientranti nelle Garanzie Occupazionali sopra richiamate ed il cronoprogramma relativo al periodo di utilizzo degli stessi, con indicazione degli operai che, in virtù di sentenza di riconoscimento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e conseguente delibera di assunzione per la provvisoria esecuzione delle sentenze fuoriescono dalle GG.OO;

VISTA la relativa nota consortile di risposta prot. 3825 del 30.12.2016 che, in riferimento al complessivo contenzioso in essere con il personale di cui alle leggi regionali n. 4/2016 e n. 14/2010, rimanda alla gravissima problematica sollevata con nota consortile prot. 3660 del 15.12.2016;

VISTA la deliberazione n. 7 del 03.03.2017, a seguito della quale, con comunicazione prot. 702 del 03.03.2017, è stata avviata la conseguente procedura di riduzione del personale per n. 15 unità divenute

strutturalmente in esubero rispetto alle esigenze tecniche, organizzative e produttive di questo Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone, determinate dalla grave situazione economico-organizzativa in cui versa e aggravata dai provvedimenti giurisdizionali di conversione dei rapporti di lavoro sopra richiamati;

PRECISATO che l'assunzione del personale oggetto della presente deliberazione è effettuata in esclusivo adempimento delle leggi regionali n. 4/2006 e n. 10/2014 e delle disposizioni del Dipartimento regionale Sviluppo Rurale in materia di garanzie occupazionali e solo in conseguenza della effettiva ed integrale copertura finanziaria dei relativi oneri, retributivi e contributivi, a carico del bilancio della Regione Siciliana e dunque in assenza di ogni interferenza con la capacità finanziaria del bilancio dell'Ente;

RITENUTO di poter procedere all'assunzione a tempo determinato del personale indicato nell'allegato elenco, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, secondo i contingenti di personale coperto dalle garanzie occupazionali di cui alle leggi regionali n. 4/2006 e n. 14/2010 riconosciuti negli elenchi del Dipartimento regionale Sviluppo Rurale e coperti finanziariamente dalle previsioni di cui al capitolo 147320 del Bilancio della Regione Siciliana (DDS n. 181 del 15.03.2017 e DDS n. 181 del 15.03.2017 e DDS n. 305 del 12.04.2017);

VISTA la deliberazione n. 52 del 30.07.2013;

CONSIDERATO che in virtù delle suddette previsioni di copertura normativa e delle indicazioni del Dipartimento Sviluppo Rurale (art. 23 comma 1 della Legge Regionale n. 3/2016, DDS n. 181 del 15.03.2017 e DDS n. 305 del 12.04.2017) risultano ammissibili a contributo:

- n. 151 giornate a n. 7 operai centocinquantunisti;
- n. 101 giornate a n. 2 operai centunisti;
- n. 51 giornate a n. 10 operai cinquantunisti.

CONSIDERATO che in virtù della previsione finanziaria risultante dal DDS n. 181 del 15.03.2017 e dal DDS n. 305 del 12.04.2017 può essere già garantita con certezza la copertura del 33% delle giornate lavorative ed esattamente:

- n. 51 giornate a n. 7 operai centocinquantunisti;
- n. 34 giornate a n. 2 operai centunisti;
- n. 17 giornate a n. 10 operai cinquantunisti.

RITENUTO di specificare nei relativi contratti a tempo determinato degli operai sostenuti dalle garanzie occupazionali che l'eventuale mancata adozione degli atti di copertura finanziaria da parte della Regione Siciliana entro il termine del raggiungimento delle giornate indicate al considerato precedente costituisce motivo automatico di anticipata risoluzione del contratto rispetto al numero di giornate massimo previste per legge per il singolo contingente che l'ente dovrà comunicare tempestivamente;

TENUTO CONTO dei gravissimi danni economici subiti e subendi dall'Ente, tutti a esclusivo carico dell'utenza consortile, derivanti dal pesantissimo contenzioso in corso con il personale avventizio in oggetto e già evidenziati e denunciati al Dipartimento regionale Sviluppo Rurale e agli organi politici regionali in ultimo con nota prot. 3660 del 15.12.2016 in conseguenza, in particolare, dell'adozione delle deliberazioni n. 69 e n. 70 del 24.11.2016 con le quali, per effetto di sentenze esecutive di primo grado con ordine di reintegrazione, regolarmente appellate dal Consorzio, risultano destinatari della provvisoria conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato n. 14 dipendenti "centocinquantunisti" e n. 1 operaio "cinquantunista";

TENUTO CONTO che:

- con nota del Commissario straordinario del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale prot. 10226 (Consorzio Bonifica 9 Catania) del 07.06.2016 venivano rappresentate le gravi criticità nell'impiego del personale coperto dalle gg.oo. di cui alle leggi regionali n. 4/2006 e n. 14/2010;
- con la citata nota consortile prot. 3660 del 15.12.2016, in conseguenza dello specifico contenzioso, questo Consorzio formulava "sin da adesso, nell'interesse della contribuzione consortile e del regolare esercizio delle funzioni pubbliche svolte, ogni più ampia riserva di utilizzo del personale di cui alle leggi regionali n. 4/2006 e n. 14/2010 in presenza di un evidente e grave contenzioso in

essere con l'Ente ed in mancanza di una chiara copertura normativa e finanziaria che sollevi da ogni onere economico già subito, o che potrà essere subito, da questo Consorzio di bonifica e, per esso, dall'utenza consortile";

- tutte le suddette criticità sono state evidenziate anche nel verbale dell'incontro del 12.01.2017 avente ad oggetto "*Contenzioso dei lavoratori delle garanzie occupazionali*" svoltosi presso il Dipartimento regionale Sviluppo Rurale, giusta convocazione dello stesso Dipartimento – Servizio IV prot. 125 del 04.01.2017;
- nessuna copertura normativa o finanziaria continua ad essere prevista per evitare il trasferimento sull'utenza consortile degli oneri derivanti dal contenzioso per l'impiego del suddetto personale rientrante nel bacino della garanzie occupazionali ed assunto per effetto delle leggi regionali n. 4/2006 e n. 14/2010;

RITENUTO di dover evitare l'ulteriore aggravamento dei suddetti danni a carico dell'ente in considerazione delle gravissime criticità economico-finanziarie evidenziate anche dalla procedura di riduzione del personale ex art. 4 e 24 della L. n. 223/91 di cui alla comunicazione di avvio prot. 702 del 03.03.2017;

RITENUTO pertanto necessario formulare all'Assessorato regionale all'Agricoltura – Dipartimento regionale Sviluppo Rurale e Territoriale specifico quesito circa gli obblighi imperativi nascenti dalla legislazione sulle predette garanzie occupazionali precisando che sarà obbligo di questo Commissario Straordinario, nell'interesse del Consorzio e dell'utenza consortile in particolare, procedere alla chiamata in causa della Regione Siciliana in mancanza della relativa copertura normativa e finanziaria di tutti gli oneri, subiti e in corso, derivanti dall'utilizzo dei dipendenti titolari di garanzie occupazionali stagionali di cui alle leggi regionali n. 4/2006 e n. 14/2010 ancorchè abbiano avviato azioni giudiziarie per la trasformazione a tempo indeterminato dei loro rapporti di lavoro;

VISTO il D.A. 17/GAB del 13.03.2017 di costituzione del Collegio dei Revisori dei Conti regolarmente insediatosi con verbale n. 1 del 30.03.2017 acquisito in pari data al prot. n. 1053/A;

VISTO il bilancio di previsione 2017/2019 dell'Ente approvato con deliberazione n. 14 del 27.04.2017 regolarmente trasmesso all'organo tutorio regionale per gli adempimenti di competenza;

SENTITO il parere favorevole del Direttore del Consorzio nella qualità anche di dirigente ad interim dell'Area Tecnica e dell'Area Agraria,

DELIBERA

- 1) di **PRENDERE ATTO** che il vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai consorzi di bonifica e miglioramento fondiario, all'art. 128 dispone che "*sono operai avventizi quelli addetti a lavori stagionali di manutenzione ed esercizio delle opere e degli impianti consorziali (taglio di erbe, sia acquatiche che di sponda, diserbo e spurgo dei canali, irrigazione, riordino delle scoline ecc.) nonché quelli addetti all'esecuzione delle opere eseguite in amministrazione diretta. Tali lavoratori sono assunti con contratto a tempo determinato*";
- 2) di **APPROVARE** lo schema di contratto che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- 3) di **PROVEDERE** all'assunzione, per l'esercizio della campagna irrigua 2017, degli operai avventizi stagionali di cui all'art. 128 del C.C.N.L. indicati nell'allegato elenco che costituisce parte integrante della presente deliberazione e rientranti nel beneficio delle garanzie occupazionali dei *contingenti regionali* previsti dall'art. 1 della L.R. n. 4 del 01.02.2006 e dall'art. 1 della L.R. n. 14 del 28.06.2010, mediante stipula dei relativi contratti di lavoro a tempo determinato, nei limiti segnati dalle previsioni di spesa cui all'art. 23 comma 1 della legge n. 3/2016 e dunque per il numero massimo di giornate lavorative pari a:
 - a. **n. 151 giornate** per gli operai centocinquantunisti con decorrenza non anteriore al **01 giugno 2017**;
 - b. **n. 101 giornate** per gli operai centunisti con decorrenza non anteriore al **22 giugno 2017**;

- c. **n. 51 giornate** per gli operai cinquantunisti con decorrenza non anteriore al **22 giugno 2017**.
- 4) di **STABILIRE** che, in virtù dell'impegno risultante dal DDS n. 181 del 15.03.2017 e dal DDS n. 305 del 12.04.2017 che garantisce con certezza solo la copertura del 33% delle giornate lavorative, l'eventuale mancata adozione degli atti di integrale copertura finanziaria da parte della Regione Siciliana costituisce motivo automatico di anticipata risoluzione del contratto rispetto al suddetto numero di giornate massimo previste per legge al raggiungimento delle seguenti giornate:
- a. **n. 51 giornate** a n. 7 operai centocinquantunisti;
 - b. **n. 34 giornate** a n. 2 operai centunisti;
 - c. **n. 17 giornate** a n. 10 operai cinquantunisti.
- 5) di **STABILIRE** che, a seguito di semplice comunicazione al dipendente del verificarsi della suddetta condizione di mancata integrale copertura finanziaria, il contratto si intenderà automaticamente risolto al raggiungimento delle giornate per come sopra ridotte al 33%;
- 6) di **PROVEDERE** affinché ai contratti di lavoro che verranno stipulati siano applicati gli articoli di cui al Titolo V C.C.N.L. del 25.03.2010 e specificatamente gli articoli dal 128 al 150, disciplinanti i rapporti di lavoro degli operai avventizi e l'Accordo Integrativo del 06.05.2008 "*Allegato 5 – Attività stagionali art. 128*" al CCNL del 25.03.2010;
- 7) di **DELEGARE** alla stipula dei relativi contratti il Direttore Generale del Consorzio dott. ing. Fabio Bizzini;
- 8) di **FORMULARE** all'Assessorato regionale all'Agricoltura – Dipartimento regionale Sviluppo Rurale e Territoriale specifico quesito circa gli obblighi imperativi nascenti dalla legislazione sulle predette garanzie occupazionali precisando che sarà obbligo di questo Commissario Straordinario, nell'interesse del Consorzio e dell'utenza consortile in particolare, procedere alla chiamata in causa della Regione Siciliana in mancanza della relativa copertura normativa e finanziaria di tutti gli oneri, subiti e in corso, derivanti dall'utilizzo dei dipendenti titolari di garanzie occupazionali stagionali di cui alle leggi regionali n. 4/2006 e n. 14/2010 ancorchè abbiano avviato azioni giudiziarie per la trasformazione a tempo indeterminato dei loro rapporti di lavoro;
- 9) di **GRAVARE** il superiore esito sui relativi capitoli di bilancio imputando la relativa spesa al finanziamento che l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea dovrà erogare a questo consorzio in virtù della previsione normativa di cui all'art. 23 comma 1 della Legge Regionale n. 3/2016 per come già indicata dal DDS n. 181 del 15.03.2017 e dal DDS n. 305 del 12.04.2017;
- 10) di **TRASMETTERE** la presente deliberazione all'Assessorato regionale all'Agricoltura – Dipartimento Sviluppo Rurale;

Il verbale dopo lettura e conferma viene sottoscritto come segue:

Il Direttore
(Dott. ing. Fabio Bizzini)

Il Segretario Verbalizzante
(Dott. ing. Fabio Bizzini)

Il Commissario Straordinario
(Dott. ing. Giuseppe Maria Margiotta)

ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica il responsabile del servizio interessato esprime parere:

FAVOREVOLE

Il Capo Settore Segreteria
Dott.ssa Maria SAMPIRISI



Il Dirigente dell'Area Amministrativa
(ad interim) Dott. ing. Fabio BIZZINI



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

Il Capo Settore Ragioneria
(Dott.ssa Angela Malandrino)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determina n. 30 del 15 MAG. 2017 è stata pubblicata
all'Albo Consorziale dal 16 MAG. 2017 al _____

Caltagirone, li _____

Il Capo Settore Segreteria
(Dott.ssa Maria Sampirisi)

La delibera è pubblicata sul sito istituzionale del consorzio www.consorziobonifica7caltagirone.it - sezione Albo Pretorio

E' copia conforme per gli usi consentiti dalla legge.

Caltagirone, li _____

IL Direttore Generale
(Dott. ing. Fabio Bizzini)

ELENCO PERSONALE OPERAIO COPERTO DALLE GG.OO.

151^ L.R. n. 4/2006	AREA - PAR	N
BORIA Salvatore	D - 100	7
CRISALFI Marco	D - 100	
PALUMBO Antonino Salvatore	D - 100	
STRANO Gaspare Gaetano	D - 100	
RAPISARDA Mario	D - 107	
RUSSO Salvatore	D - 116	
TORO Mario Marco	D - 116	
101^ L.R. n. 4/2006	AREA - PAR	
FORTEZZA Marco	D - 100	2
RIZZA Rocco	D - 107	
51^ L.R. n. 14/2010	AREA - PAR	
GRASSO Vincenzo	D - 100	10
LA MANTIA Maria Lucia	D - 107	
RAGUSA Paolo	D - 107	
CIPOLLA Gaetano	D - 116	
FONTE Paolo	D - 116	
LA FERLA Alessandro	D - 116	
LEDDA Luigi Salvatore	D - 116	
MUNDA Giuseppe	D - 116	
SALAFICA Giambattista	D - 116	
SAVATTERI Aldo	D - 116	
TOTALE		19



CONSORZIO DI BONIFICA 7 – CALTAGIRONE

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Operai Avventizi ex art. 128 CCNL per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica

(Contingenti regionali ex art.....)

L'anno il giorno del mese di in Caltagirone, presso la sede
legale del Consorzio di Bonifica 7, in Via Giorgio Arcoleo n. 172

PREMESSO

- che il vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai consorzi di bonifica e miglioramento fondiario, all'art. 128 dispone che *"sono operai avventizi quelli addetti a lavori stagionali di manutenzione ed esercizio delle opere e degli impianti consorziali (taglio di erbe, sia acquatiche che di sponda, diserbo e spurgo dei canali, irrigazione, riordino delle scoline ecc.) nonché quelli addetti all'esecuzione delle opere eseguite in amministrazione diretta. Tali lavoratori sono assunti con contratto a tempo determinato"*;

- che la Regione Siciliana, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, copre gli oneri della prestazione degli operai avventizi di cui all'art. 128 del CCNL dei dipendenti dai Consorzi di Bonifica per effetto dell'art. 1 comma 2 della Legge Regionale 1 febbraio 2006 n. 4 e dell'art. 1 comma 1 della Legge Regionale 28 giugno 2010 n. 14 e ss.mm.ii., individuati nei *contingenti regionali* denominati *"cinquantunisti"*, *"centounisti"* e *"centocinquantunisti"*;

che il Consorzio deve procedere all'assunzione di operai stagionali, ai sensi dell' art. 128 del vigente C.C.N.L per i dipendenti dei consorzi di bonifica per l'avvio delle attività stagionali connesse alla stagione irrigua 2017, per adibirli, in aggiunta al personale in atto in servizio, all'esercizio e/o manutenzione delle reti irrigue consortili, degli impianti acquedottistici ed



opere di bonifica, nonché per l'espletamento dei compiti di manutenzione e conservazione del territorio a fini agricoli e paesaggistici, oltre che forestali, in regime di convenzione con gli enti locali e/o territoriali;

- che l'art. 23 c. 1 della L.R. n. 3 del 17.03.2016 dispone che *"Per le finalità di cui all'art. 4, comma 3, della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, la spesa di 10.000 migliaia di euro (Missione 16 – Programma 1 – capitolo 147320)"*;

VISTA la Delibera consortile n. del , con la quale è stato disposto di procedere all'assunzione, per l'esercizio della campagna irrigua 2017, degli operai avventizi stagionali di cui all'art. 128 del C.C.N.L. rientranti nel beneficio delle garanzie occupazionali dei *contingenti regionali* previsti dall'art. 1 della L.R. n. 4 del 01.02.2006 e dall'art. 1 della L.R. n. 14 del 28.06.2010, mediante stipula dei relativi contratti di lavoro a tempo determinato, nei limiti corrispondenti alle previsioni di cui all'art. 23 c. 1 della L.R. n. 3 del 17.03.2016 e per il numero massimo di giornate lavorative, ivi esattamente indicate, ammesse a finanziamento;

VISTO l'art. 2 del C.C.N.L. secondo il quale gli operai avventizi stagionali sono assunti con contratto di lavoro a tempo determinato la cui disciplina è contenuta nei titoli I, II e V nella prima parte del medesimo contratto;

CONSIDERATO che l'*Allegato 5 del C.C.N.L.* vigente stabilisce: le parti (lo Snebi e le organizzazioni sindacali) esprimono l'avviso comune che abbiano natura stagionale i lavori stagionali di esercizio di manutenzione delle opere e degli impianti consorziali (*taglio di erbe, sia acquatiche che di sponda, diserbo e spurgo dei canali, irrigazione, riordino delle scoline ecc.*) e che di

conseguenza non trovano applicazione, nei confronti dei contratti a tempo determinato stipulati per far fronte ai predetti lavori, le disposizioni di cui al comma 4 bis dell'art. 5 D.Lgs. 6 settembre 2001 n. 368.

PREMESSO QUANTO SOPRA

Tra il **Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone** (C.F. 82001150877), con sede in Caltagirone alla Via Giorgio Arcoleo n. 172, in persona del Direttore Generale dott. ing. Fabio Bizzini, che stipula e sottoscrive il presente contratto in nome e per conto del Commissario Straordinario, Dott. Giuseppe Maria Margiotta, nominato con D.A. n. 25/GAB del 28.03.2017, che nel prosieguo per brevità sarà denominato "Consorzio", ed il sig. _____, nato a _____ il _____ e residente in _____ alla Via _____ (C.F. _____), che nel prosieguo per brevità sarà denominato "lavoratore",



SI CONVIENE E STIPULA QUANTO APPRESSO

ART. 1 – ASSUNZIONE

Il Consorzio dichiara di assumere con contratto a tempo determinato, per l'avvio delle attività stagionali connesse alla stagione irrigua 2017, e alle condizioni specificate nei successivi articoli il sig. _____ che, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di accettarle pienamente e senza eccezione alcuna.

La disciplina del presente rapporto di lavoro è quella prevista dagli artt. 128 e ss. del vigente C.C.N.L. di settore e pertanto contenuta nei titoli I, II e V nella prima parte del medesimo contratto.

- il Consorzio e il lavoratore convengono espressamente che al presente

contratto si applica l'accordo integrativo del 06.05.2008 "Allegato δ – Attività stagionali art. 128" al C.C.N.L. del 25.03.2010, e che di conseguenza non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 4 bis dell'art. 5 D.Lgs. 6 settembre 2001 n. 368.

ART. 2 – DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il lavoratore viene assunto a tempo determinato, nei limiti di cui all'art. 23 c. 1 della L.R. n. 3 del 17.03.2016, per n. _____ giornate lavorative continuative, valide ai fini previdenziali a decorrere dal _____, da esaurirsi comunque entro la data del 31.12.2017, al completamento delle quali il contratto di lavoro si intenderà cessato di diritto, salva la facoltà del Consorzio di aumentare individualmente il numero delle giornate lavorative in funzione e subordinatamente ad eventuali ulteriori disposizioni e finanziamenti regionali.

Considerato che la previsione finanziaria risultante dal DDS n. 181 del 15.03.2017 e dal DDS n. 305 del 12.04.2017 garantisce ad oggi con certezza solo la copertura del 33% delle giornate lavorative, si stabilisce sin d'ora che l'eventuale mancata adozione degli atti di integrale copertura finanziaria da parte della Regione Siciliana costituisce motivo automatico di anticipata risoluzione del contratto al raggiungimento di n. _____

giornate, rispetto al numero di giornate massimo di _____ **giornate** previste per legge.

Non si terrà in ogni caso alcun conto di eventuali ed inaccettabili prestazioni rese oltre il termine previsto, intendendosi queste avvenute in contrasto con la volontà manifestata con il presente contratto.

Eventuali assenze, debitamente autorizzate ai sensi dell'accordo stipulato in

data 14.10.2013 e di cui alla deliberazione n. 66 del 15.10.2013, potranno essere recuperate oltre la scadenza contrattualmente prevista per un numero massimo di gg. _____ .

Tuttavia, il rapporto di lavoro potrà essere rescisso anticipatamente dal Consorzio, con un preavviso di cinque giorni, per qualsiasi inosservanza nell'espletamento dei compiti, secondo le disposizioni impartite al lavoratore.

Il lavoratore viene assunto esclusivamente per le attività lavorative stagionali ex art. 128 C.C.N.L. riguardanti la distribuzione delle risorse idriche (irrigazione), l'esercizio e la manutenzione delle opere ed impianti consorziali nonché la esecuzione delle opere eseguite amministrazione diretta da svolgersi nell'ambito territoriale del comprensorio di bonifica del Consorzio, così come delimitato dal D. P. Reg. Sic. 23.05.1997 n. 151.

ART. 3 – QUALIFICA

Il lavoratore viene assunto in base alla classificazione operata dall'art. 128 del C.C.N.L. con la qualifica di **operaio** _____ secondo la declaratoria dei compiti e delle mansioni previsti dall'art. 2 del C.C.N.L. vigente

ART. 4 – DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il lavoratore ha l'obbligo di:

- a) esplicitare le proprie mansioni in conformità alle attribuzioni conferite ed attenersi, scrupolosamente, all'osservanza dei regolamenti in uso presso il Consorzio;
- b) dedicare la sua attività al Consorzio per l'intero orario di lavoro e prestarsi anche oltre il normale orario, nel caso di eccezionali esigenze di servizio; non svolgere attività che risultino comunque incompatibili con il lavoro



consortile e secondo le previsioni legislative e regolamentari in vigore;

c) non trarre, in alcun modo, beneficio dallo svolgimento delle mansioni attribuite ed usare con la massima cura strumenti e macchine concessi in uso;

d) non assentarsi, senza preavviso, dal lavoro. L'eventuale assenza dovrà essere comunicata al Consorzio almeno due ore prima dell'orario di inizio del proprio turno;

e) recarsi nei luoghi di lavoro e precisamente nel punto di avviamento al lavoro, sito in _____, a proprie cure e spese e presentarsi al Capo Operaio appositamente individuato;

f) essere munito di patente di guida dovendo, per lo svolgimento del lavoro assegnato, servirsi dei mezzi di trasporto e delle attrezzature apprestate dal consorzio.

Il lavoratore si impegna, a richiesta del consorzio, a mettere a disposizione il proprio mezzo per l'espletamento delle mansioni affidategli;

La disciplina e l'assegnazione dei compiti viene affidata al personale all'uopo preposto.

ART. 5 – SANZIONI DISCIPLINARI

Eventuali sanzioni disciplinari, per inadempimento ai propri doveri, saranno regolate nei modi e nei termini previsti dal CCNL di categoria del 25 Marzo 2010.

ART. 6 – ORARIO DI LAVORO E PROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

Ai fini del computo delle giornate garantite ed in conformità con il metodo di calcolo del contributo erogato dal Dipartimento Regionale Interventi Infrastrutturali, l'orario di lavoro settimanale di **38 ore** si intende ripartito in n.

6 giornate lavorative alla settimana sicché la durata giornaliera di lavoro è di ore 6 (sei) e minuti primi 20 (venti). Fermo restando quanto sopra, l'effettuazione delle previste giornate lavorative avverrà secondo la cronoprogrammazione degli interventi stabiliti dalla Direzione consortile, in sintonia con le esigenze dettate dai Capi Settore delle Aree Tecnica ed Agraria del Consorzio.

Per quanto riguarda l'espletamento dei compiti e quant'altro, il lavoratore si atterrà alle disposizioni impartite dai superiori gerarchici, dal Direttore dei Lavori, dagli Assistenti di Cantiere o dai Capi Operai.

ART. 7 – RETRIBUZIONE

La retribuzione, pagabile in via posticipata e successivamente al trasferimento delle somme da parte del competente Assessorato Regionale, viene fissata in ragione e nella seguente misura:

a) Minimo di stipendio base	€uro
b) 3° elemento	€uro
TOTALE	€uro

al lordo delle ritenute previdenziali e di legge.

ART. 8 – TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, 13[^] E 14[^] MENSILITA' E FESTIVITA' (3° ELEMENTO)

Il trattamento economico spettante agli operai per ferie, festività nazionali ed infrasettimanali, ivi comprese quelle soppresse dalla Legge 5 Marzo 1977 n. 54, per la 13[^] e 14[^] mensilità è assolto con la corresponsione di una percentuale complessiva, calcolata sui minimi di stipendio base del 30,43%, così suddivisa:

A – Ferie	8,33%
-----------	-------

B – Festività nazionali ed infrasettimanali 5,44%

C – Tredicesima mensilità 8,33%

D – Quattordicesima mensilità 8,33%

ART. 9 – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Al lavoratore di cui al presente contratto compete, alla cessazione del rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto di cui alla Legge 29 Maggio 1992 n. 297 e s.m.i.

ART. 10 – COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E FESTIVO

I compensi per lavoro straordinario, festivo e notturno, saranno corrisposti in applicazione del vigente C.C.N.L. per gli operai avventizi stagionali consortili.

ART. 11 – IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE

Nella ipotesi in cui l'operaio giunto nel posto di lavoro non possa iniziare la prestazione o la stessa abbia una durata inferiore alle 2 ore, l'operaio ha diritto in ogni caso al pagamento di 2 ore della retribuzione giornaliera di qualifica.

Nella stessa ipotesi in cui al precedente comma, qualora la prestazione abbia una durata superiore alle 2 ore e fino alle 3 ore, l'operaio ha diritto al pagamento del 50% della retribuzione giornaliera di qualifica; qualora la prestazione abbia una durata superiore alle 3 ore e fino a 4 ore e mezza, il lavoratore ha diritto al pagamento del 75% della retribuzione giornaliera di qualifica; qualora la prestazione abbia una durata superiore alle 4 ore e mezza, il lavoratore ha diritto all'intera retribuzione giornaliera di qualifica.

ART. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto si intende risolto, senza bisogno di alcun preavviso, alla scadenza del numero delle giornate lavorative così come previsto nel

superiore ART. 2, con l'obbligo per lo stesso di consegnare quanto gli fosse stato affidato e di rilasciare a libera disposizione del Consorzio gli immobili eventualmente avuti in godimento.

ART. 12 – NORME GENERALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si applicano le norme contenute nel vigente CCNL di settore del 25 Marzo 2010, nonché le eventuali disposizioni impartite dalla Direzione consortile in sintonia con le Aree Tecnica ed Agraria del Consorzio.

Letto, confermato e sottoscritto

IL LAVORATORE

IL CONSORZIO DI BONIFICA 7

(_____)

(_____)



DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 46 del T.U. approvato con D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, dichiara sotto la propria responsabilità:

- di essere beneficiario delle garanzie occupazionali previste dall'art. 1, comma 2, della L. R. n. 4/2006;
- di essere in possesso di tutti i requisiti generali e dei titoli previsti dal vigente CCNL, per l'espletamento dell'attività di lavoro presso il Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone;
- di essere in possesso di patente di guida e di accettare l'obbligo, se richiesto, di mettere a disposizione il proprio mezzo per l'espletamento delle mansioni affidategli;
- di non svolgere attività che risultino comunque incompatibili con il lavoro consortile;
- di essere in possesso dei DPI necessari per l'espletamento delle mansioni assegnate, già ricevuti nel precedente anno lavorativo, ovvero di comunicare all'Ente quelli che risultano usurati per essere debitamente sostituiti.

IL LAVORATORE

(_____)

